



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO
DEL TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 17.12.2011

Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del trasporto scolastico

Art.1 – Premessa

1. Il Comune di Prato Sesia gestisce in economia il servizio di trasporto scolastico, nell'ambito del generale servizio di trasporto pubblico locale facoltativo, mediante appalto o convenzione con altri Enti..
2. Tale servizio garantisce il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo
3. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con autobus o minibus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
4. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dai punti di raccolta stabiliti agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai Comuni.

Art.2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico

1. Possono utilizzare gli automezzi di cui all'art.1,:
 - a. gli alunni o i bambini residenti nel territorio del Comune di Prato Sesia;
 - b. qualora risultino posti disponibili, anche gli alunni e i bambini abitanti in comuni limitrofi frequentanti scuole site sul territorio del Comune.
2. Il genitore, o chi ne fa le veci, di ogni alunno rispondente ai requisiti di cui al comma precedente può richiedere all'Ente l'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto scolastico.
3. Le richieste devono pervenire improrogabilmente entro il 31 Agosto di ogni anno.
4. L'eventuale rigetto dell'istanza di cui ai precedenti commi dovrà essere motivata e comunicata al richiedente entro 10 giorni dal termine di cui sopra.
5. Eventuali domande presentate dopo il 31 Agosto potranno essere accolte soltanto se saranno disponibili posti a sedere negli automezzi e senza modificare orari e percorsi già stabiliti.
6. I modelli per l'iscrizione sono disponibili presso gli uffici nonché sul sito internet dell'ente e sono comunque divulgati, a cura dell'ufficio competente.
7. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art.3 – Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli alunni dalla fermata scuolabus indicata nella domanda sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che:
 - o non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
 - o nei casi di famiglie abitanti in case sparse o comunque site non sulla pubblica via, il punto di ritrovo può essere stabilito all'intersezione della strada di accesso all'abitazione con la pubblica via o in luogo più idoneo senza arrecare danno o pericolo alla circolazione ed all'utenza;
 - o gli orari del servizio vengono stabiliti tenendo conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.

Art.4 – Accompagnamento, prelievo, responsabilità

1. Nell'ambito delle corse dedicate alle scuole primaria e secondaria di primo grado, non è obbligatorio il servizio di accompagnamento, salvo eventuale servizio civico volontario.
2. Affinché sia garantito un servizio efficace e la massima tutela degli alunni trasportati, è fatto obbligo ad un genitore, o ad un delegato, il cui nome deve comunque essere comunicato all'Ente, di accompagnare e di prelevare il minore di anni 14 alla fermata prevista ed all'orario prestabilito
3. Nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune di Prato Sesia per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata prestabilita, del minore all'adulto autorizzato di cui al precedente comma.
4. Gli autisti del servizio non sono in alcun modo tenuti ad attendere alle fermate oltre l'orario stabilito né tenuti ad avvisare telefonicamente le famiglie.

Art.5 – Durata e costi del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio viene offerto previo pagamento anticipato da allegarsi alla domanda di erogazione del servizio, di titolo di viaggio, con tariffario annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Il servizio non si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, per cui è obbligatorio presentare ogni anno la domanda.

Art.6 - Obblighi degli utenti – Sanzioni e recupero crediti

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno: rimanere seduti; non disturbare gli altri utenti, nonché accompagnatori ed autisti; non portare con sé oggetti pericolosi.
2. In caso di comportamento scorretto, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore/autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori.
3. Dopo tre segnalazioni scritte, l'utente verrà escluso dal servizio, senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a persone o cose.
4. Ogni danneggiamento a cose e persone di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio, sarà addebitato al genitore, o a chi ne fa le veci.
5. E' fatto obbligo all'alunno che usufruisce del servizio:
 - o di possedere apposita tessera, rilasciata dal competente ufficio; tale tessera deve essere vidimata all'inizio di ogni anno solare e deve essere esibita, previa richiesta, al personale addetto al controllo;
 - o di scrivere nell'apposito spazio sull'abbonamento il numero di tessera di cui al precedente punto.
6. Le sanzioni non saranno irrogate al minore, ma al genitore - o a chi ne fa le veci - da personale autorizzato. Tali sanzioni dovranno essere regolarizzate con pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa.
7. In mancanza di pagamento entro il termine di cui al comma precedente, si provvederà al recupero delle somme mediante iscrizione a ruolo, con le sanzioni accessorie e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

Art.7 – Interruzione del servizio

1. Il Comune di Prato Sesia si assume l'obbligo di avvertire le famiglie degli iscritti al servizio in caso di sciopero del personale addetto per servizi non garantiti nell'ambito della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali.

2. Il Comune di Prato Sesia si ritiene invece sollevato da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'effettuazione del servizio per cause dipendenti da calamità naturali.
3. Nessun rimborso è dovuto in caso in cui non sia temporaneamente possibile effettuare il servizio per cause di forza maggiore.

Art.8 - Norme finali

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione statale e regionale in materia.
2. Il Sindaco del Comune di Prato Sesia designa apposito funzionario cui sono attribuiti funzione e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di trasporto scolastico.
3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/2012